

COMUNE DI SELVA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

N. 19

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE CC N° 8 DEL 13.05.2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	De Mattia Stefano	Consigliere		X G.
2.	Martini Bruno	Consigliere		X
3.	Nicolai Orestino	Consigliere		X
4.	Ongaro Irwin Siro	Consigliere		X G.
5.	Cestaro Silvia	Consigliere	X	
6.	Dell'Andrea Manuela	Consigliere	X	
7.	Lorenzini Matteo	Consigliere	X	
8.	Torre Primo Luigi	Consigliere	X	
9.	Zanicolo Romeo	Consigliere	X	
10.	Dall'Acqua Ivano Lorenzo	Sindaco	X	

Assistito dal Segretario Comunale Sig. **Scanferla Michela**, risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Dall'Acqua Ivano Lorenzo** nella sua qualità di Sindaco, dichiarando aperta la seduta.

ATTESTAZIONI E PARERI (AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile dell'Area UFFICIO RAGIONERIA, Quai Magda, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile

IL RESPONSABILE DI AREA
(F.to Quai Magda)

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014. MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE CC N° 8 DEL 13.05.2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 13.05.2014 venivano approvate le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze del 16.06-16.12 in un numero di due rate semestrali;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;

Che è stato riscontrato nella deliberazione del Consiglio comunale n° 8 del 13.05.2014, sopra richiamata, un errore nella determinazione dell'aliquota relativa alle unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale in quanto, dalla sua applicazione, si constatava il superamento del limite di legge riguardante la somma delle aliquote IMU e TASI per gli altri immobili, come evidenziato al punto precedente;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 13.05.2014, *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge*;

Ritenuto quindi di provvedere alla rettifica di quanto disposto con la propria deliberazione n.8/2014, precisando che le aliquote della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, si intendono così determinate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (incluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,00

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Il Sindaco illustra la proposta di delibera dandone lettura e spiegandone brevemente i contenuti.

Spiega che nell'applicare la TASI e determinarne le aliquote è sfuggito l'obbligo di non fissare, per TASI ed IMU considerate complessivamente, delle aliquote che comportassero il superamento della percentuale del 10,6 per mille (aliquota massima per l'IMU su immobili diversi dalla prima casa).

Questo è successo, in particolare per quegli alloggi che non sono utilizzati direttamente come prima casa da chi ne è proprietario, ma sono dati in uso a chi vi ha fissato la propria dimora.

Fa quindi una breve sintesi della disciplina prevista per la TASI e da sintetica lettura del contenuto della proposta di delibera in discussione.

Il consigliere Cestaro chiede cosa succede per chi ha già pagato.

Il Sindaco spiega che, ove possibile, si faranno dei conguagli sulle scadenze successive oppure si

provvederà con rimborso.

Segue una breve discussione su vari aspetti dell'imposizione fiscale, inerenti l'IMU, la TASI ed altri, con particolare riferimento alla materia delle eventuali sanzioni per chi paga in ritardo, che non sono previste, al meccanismo del pagamento della seconda rata, al fatto che l'introito della TASI resta interamente nelle casse del Comune, mentre l'anno scorso si sono pagati 0,30 centesimi di euro al metro quadro che sono andati allo Stato. Diversa la situazione degli immobili produttivi, per i quali i proventi vanno allo Stato, fino all'importo corrispondente all'aliquota base.

Il consigliere Torre ricorda che alcuni Comuni hanno scelto di introdurre anche l'imposta di soggiorno.

In chiusura della discussione il Sindaco auspica che per il prossimo anno le aliquote si possano ridurre, considerato che si saprà già come funziona questo tributo e se ne conoscerà il gettito reale.

Non essendoci altre domande né interventi si passa alla votazione.

La votazione è effettuata in forma palese per alzata di mano; l'esito è proclamato dal Sindaco:

presenti: 6

votanti: 6

favorevoli: 6

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

DELIBERA

- 1) di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (incluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,00

- 2) di stimare che il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle nuove aliquote/detractions di cui sopra non comporta squilibri negli stanziamenti di bilancio;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale del federalismo entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare le nuove aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

presenti 6 , votanti 6, favorevoli 6, astenuti 0, contrari 0.

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dall'Acqua Ivano Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scanferla Michela

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267,
dal 26.06.2014

Li, 30 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scanferla Michela

non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____,
essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, senza opposizioni
o reclami.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESITO DEL CONTROLLO EVENTUALE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene trasmessa in data 30 LUG. 2014 per le procedure attuative, ai
seguenti uffici:

Ufficio Amministrativo
 Ufficio Tecnico

Uff. Anagrafe-Serv. demografici-Elettorale
 Ufficio Ragioneria

Li, 30 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scanferla Michela

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì, 30 LUG. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all' Albo Pretorio il giorno 30 LUG. 2014 e per 15 giorni consecutivi ivi rimarrà esposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scanferla Michela